

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLE ATTIVITÀ E PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019-2021"

PREMESSO

- di aver ricevuto in data 07 febbraio 2019 la proposta di deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente sul Piano delle attività per il triennio 2019-2021 e il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, come definita e licenziata dal Comitato di Bacino

CONSIDERATO

- che l'Ente Consiglio di Bacino Venezia Ambiente può essere assimilato, ai fini della redazione del bilancio e della relativa normativa applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti locali, ricorrendo per esso i requisiti dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 ove applicati al complesso dei 45 Comuni partecipanti all'Ente;
- che secondo il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al D.Lgs.118/2011, gli enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad approvare con delibera dell'Assemblea anche il Piano delle attività di durata almeno triennale (paragrafo 4.3 del principio contabile allegato 4/1 al d.lgs.118/2011) che svolge per gli enti strumentali funzioni assimilabili a quelle del Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali (D.U.P.);
- che la disciplina dettata dal suddetto principio contabile prevede un contenuto semplificato per i documenti di programmazione degli enti di minori dimensioni, con ugualmente una chiarezza concettuale utile a delineare le attività del triennio;
- che gli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come novellati dall'art. 4 del D. Lgs n. 75 del 2017 e s.m.i. dispongono l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni del personale (PTFP);
- che il principio contabile relativo alla programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i. stabilisce che per i Documenti di Programmazione redatti in forma semplificata, il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. si considera approvato, in quanto contenuto nel Documento di programmazione, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DATO ATTO

- che il Piano delle Attività dell'Ente è stato redatto in riferimento alla vigente normativa sopra richiamata opportunamente adattata alla luce anche delle diverse funzioni svolte dal Consiglio di bacino rispetto ad un ente locale;
- che dall'esame dei documenti sopra richiamati, è stata verificata:
 - la completezza del Piano delle Attività rispetto ai documenti previsti dal principio contabile 4/1;
 - la coerenza interna del Piano delle Attività tra sezione strategica e quella operativa;



- l'attendibilità e la congruità del Piano delle Attività rispetto agli schemi di bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
- la compatibilità del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019-2021 con le disponibilità di bilancio in coerenza con il Piano delle Attività nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale.

TENUTO CONTO

- delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate:

SI ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione sul Piano delle Attività per il triennio 2019-2021 che include altresì il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale nel triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 165/2001.

Venezia, 7 febbraio 2019

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Andrea Burini

